

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 luglio 2026, in Roma,

tra

la Società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. con l'assistenza di FS Logistix S.p.A.

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit- Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- Mercitalia Shunting & Terminal (di seguito, MIST) è Società controllata di FS Logistix, che applica, tra le discipline di settore, il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 (di seguito, CCNL Mobilità/Area AF);
- MIST applica, quale disciplina di secondo livello, accordi aziendali specifici che, nel tempo, hanno regolato l'evoluzione della normativa di riferimento in coerenza con lo sviluppo del contesto organizzativo e di business della Società;
- con la sottoscrizione dell'Accordo integrativo aziendale del 1° dicembre 2021, nonché degli ulteriori accordi di secondo livello specifici per la Società, MIST e le OO.SS. hanno delineato un percorso di progressivo avvicinamento agli istituti previsti dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane (di seguito, CA di Gruppo FS);
- in data 22 maggio 2025, in occasione della sottoscrizione degli Accordi di rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF e del CA di Gruppo FS, è stato sottoscritto tra Mercitalia Logistics (oggi FS Logistix) e le OO.SS. un verbale di Accordo specifico, concordando, per MIST, la confluenza nel CA di Gruppo FS, valutando, al contempo, l'introduzione di specifiche regolazioni funzionali alle peculiarità produttive ed organizzative della Società MIST;
- MIST, in particolare, ha rappresentato l'esigenza di applicare gli istituti economici/normativi del CA di Gruppo FS mantenendo la compatibilità economico/finanziaria dell'Azienda, tenuto conto del contesto economico e di business in cui opera la Società;
- la Società ha fornito alle OO.SS. un aggiornamento sull'evoluzione dei business di riferimento, in particolare in relazione alle prossime scadenze 2026-2027, con riferimento sia agli accordi commerciali in essere per il mercato "captive", che alle gare previste per la componente a mercato;
- le Parti, tenuto conto del quadro economico di riferimento sopra delineato nonché con l'obiettivo di accrescere il benessere dei lavoratori anche attraverso l'adeguamento di alcuni strumenti di welfare aziendale, si sono confrontate ed hanno pertanto condiviso di dare attuazione alla confluenza nel CA di Gruppo FS, con le modalità e decorrenze di seguito individuate.

si conviene quanto segue:

- a far data dalla data di sottoscrizione del presente verbale è avviata la confluenza di MIST nel Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 maggio 2025 per tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL Mobilità/Area AF, che si perfezionerà il 1° luglio 2029;
- ne consegue che, dalla sottoscrizione del presente verbale, ovvero dalle diverse decorrenze sottoindicate, l'accordo del 1° dicembre 2021 è superato – fatta eccezione per quanto previsto nel successivo paragrafo 8 “Norma transitoria sulle ore viaggio” - e verranno progressivamente applicati ai suddetti lavoratori gli istituti di cui al CA di Gruppo FS, con le modalità e regole di applicazione di seguito illustrate;
- le eventuali modifiche nonché gli accordi riferiti agli istituti di cui al CA di Gruppo FS che dovessero intervenire fino al 30 giugno 2029 saranno recepiti in pari data con specifiche intese tra MIST e le OO.SS. alle medesime decorrenze e condizioni di applicazione.

1. SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI (art. 2), ASSEMBLEA (art. 4), REFERENDUM (art. 5), LOCALI (art. 6)

Con riferimento a quanto previsto agli articoli 2, 4, 5 e 6 del CA di Gruppo FS, si specifica che fino all'esito delle prossime consultazioni per l'elezione delle RSU/RLS e la contestuale definizione delle Unità Produttive di MIST:

- le RSA in carica in MIST continueranno ad essere i soggetti titolari competenti del sistema di Relazioni industriali al livello contrattualmente stabilito;
- rimangono provvisoriamente in capo alle stesse RSA le prerogative contrattualmente riconosciute alle RSU;
- il perimetro di riferimento per lo svolgimento delle assemblee al di fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro continuerà ad essere quello delle attuali Unità Operative di MIST. Fino all'esito delle suddette elezioni, rimangono confermati i RLS attualmente in carica in MIST.

2. FERIE E PERMESSI (art.14)

A decorrere dal 1.1.2027, al personale in servizio in MIST, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'art. 30 (Ferie) ed al punto 4 dell'art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie di cui al punto 3 dell'art. 14 CA di Gruppo FS, nelle misure di seguito individuate:

1.1 Ai lavoratori già in forza in MIST alla data del 1.1.2027 il riconoscimento, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1, lett. b) dell'art.30 del CCNL Mobilità/Area AF, di:

- a) nr 3 giornate di permesso annue se con anzianità di servizio maggiore/uguale ai 12 anni o a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio;
- b) nr 2 giornate di permesso annue se con anzianità di servizio maggiore/uguale ai 10 anni di anzianità di servizio o a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio, tranne i casi di cui al punto 1.1 a);

c) nr 1 giornate di permesso annue se con anzianità di servizio maggiore/uguale agli 8 anni di anzianità di servizio o a decorrere dal compimento dell'8° anno di anzianità di servizio, tranne i casi di cui al punto 1.1 a) e b);

1.2 ai lavoratori assunti a decorrere dal 1.1.2027 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di anzianità di servizio;

1.3 agli stessi lavoratori di cui al precedente 1.2 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.

Restano confermate le ulteriori condizioni di applicazione e le modalità di fruizione previste dall'art. 14 punti 2 e 3 del CA di Gruppo FS.

3. TITOLI VIAGGIO (art. 21)

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo troverà piena applicazione l'art. 21 del CA di Gruppo FS, estendendo le condizioni ivi previste per il rilascio della CLC agli ex dipendenti della società che abbiano maturato il diritto alla pensione e la cui cessazione del rapporto di lavoro avvenga a far data dal 16 luglio 2026 (vedi art. 21.3).

4. WELFARE AZIENDALE (art. 22)

L'art. 22 del CA di Gruppo FS troverà applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. DLF (art. 23)

A decorrere dal 1.1.2027 troverà piena applicazione l'art. 23 del CA di Gruppo FS.

6. SALARIO DI PRODUTTIVITA' (art. 30)

1. Ai fini dell'applicazione del salario di produttività a tutti i lavoratori di MIST destinatari del presente accordo, la tabella di cui all'art. 30.1 del CA di Gruppo FS è integrata con le figure professionali e gli importi annui lordi di riferimento di seguito indicati:

Figura Professionale	liv/par	Importo annuo
Capo Tecnico Cantiere	B1	1987,08
Capo Tecnico Cantiere	B2/B3	1970,76
Tecnico di logistica	C1/C2	1033,08
Operatore Specializzato di Logistica	D1	760,8
Operatore Specializzato di Logistica	D2/D3	744,48
Coordinatore di Armamento Ferroviario	D1	1026,36
Coordinatore di Armamento Ferroviario	D2/D3	1010,04
Coordinatore di cantiere	D1	760,8
Coordinatore di cantiere	D2/D3	744,48
Operatore Gruista nei terminal	D1	760,8
Operatore Gruista nei terminal	D2/D3	744,48
Operatore meccanico (nei Terminal)	D1	760,8
Operatore meccanico (nei Terminal)	D2/D3	744,48
Operatore Specializzato Terminalista	D1	760,8
Operatore Specializzato Terminalista	D2/D3	744,48
Operatore Polivalente di condotta e manovra nei raccordi	E1	808,8
Operatore Polivalente di condotta e manovra nei raccordi	E2/E3	792,24
Armatore Ferroviario raccordi	E1	967,56
Armatore Ferroviario raccordi	E2/E3	951
Operatore (servizi ausiliari e/o pulizia)	E1	935,04
Operatore (servizi ausiliari e/o pulizia)	E2/E3	918,48
Operatore qualificato di logistica	E1	935,04
Operatore qualificato di logistica	E2/E3	918,48
Generici Servizi Ausiliari	F	272,64
Addetto di Logistica	F	272,64

2. Le Parti concordano che il salario di produttività di cui all'art. 30.1 sarà riconosciuto progressivamente, secondo le decorrenze e le percentuali di seguito indicate:
- dal 1.1.2027, riconoscimento del 30% dell'importo annuo lordo previsto dalla tabella di cui all'art. 30.1 del CA di Gruppo FS, come integrata ai sensi del presente punto 1, in relazione alla figura professionale e al parametro retributivo posseduti;
 - dal 1.1.2028, riconoscimento del 60% dell'importo annuo lordo previsto dalla tabella di cui all'art. 30.1 del CA di Gruppo FS, come integrata ai sensi del presente punto 1, in relazione alla figura professionale e al parametro retributivo posseduti;
 - dal 1.7.2029, riconoscimento del 100% dell'importo annuo lordo previsto dalla tabella di cui all'art. 30.1 del CA di Gruppo FS, come integrata ai sensi del presente punto 1, in relazione alla figura professionale e al parametro retributivo posseduti.

Coerentemente, il salario di produttività nelle percentuali ed alle decorrenze sopra indicate andrà ad incidere nella valorizzazione degli istituti retributivi di cui costituisce parte.

Restano confermate le ulteriori condizioni di applicazione e le modalità di corresponsione previste dall'art. 30 punti 4, 5 e 6 del CA di Gruppo FS.

7. INDENNITA' UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE (art.31) E INDENNITA' DIVERSE (art.36)

Le indennità di utilizzazione professionale e le indennità diverse di cui agli artt. 31 e 36 troveranno applicazione con effetto dal 1.8.2026, con le modalità e fatto salvo quanto di seguito specificato.

Compenso orario per la condotta di mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV (art. 36.4)

In un'ottica di riconoscimento graduale dell'istituto, il compenso orario per la condotta di mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV verrà riconosciuto, alle condizioni e con le modalità contrattualmente stabilite, secondo le seguenti decorrenze e misure orarie:

- 1/3 del compenso orario a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- 2/3 del compenso orario a decorrere dal 1° gennaio 2028;
- Intero compenso orario a decorrere dal 1° luglio 2029.

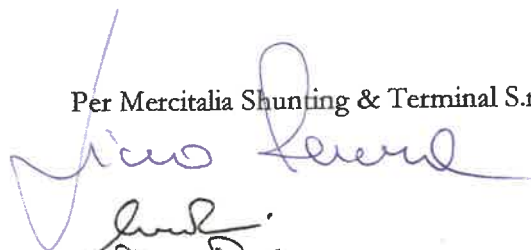
8. NORMA TRANSITORIA ORE DI VIAGGIO

L'istituto delle ore viaggio di cui all'art. 17 dell'accordo nazionale del 1° dicembre 2021 rimane confermato fino alla data del 30 giugno 2029 e, successivamente a tale scadenza, sarà soppresso.

Infine, con riferimento al personale della società destinatario del presente accordo, le Parti convengono che il perfezionamento della confluenza di MIST nel CA di Gruppo FS avverrà il 1° luglio 2029. Ne consegue che, dalla suddetta data del 1° luglio 2029, il Contratto Aziendale di Gruppo

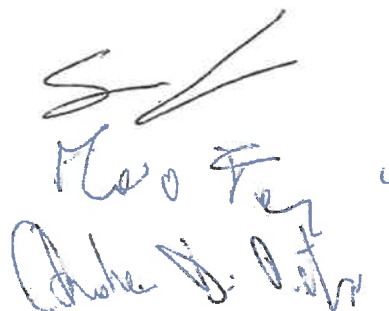
FS Italiane costituirà l'unica disciplina contrattuale collettiva di secondo livello applicabile ai lavoratori dipendenti di MIST ai quali si applica il CCNL della Mobilità / Area AF, con la contestuale cessazione della previgente pattuizione collettiva di pari grado.

Per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.



Per FS Logistix S.p.A.





Per le OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL FERROVIERI

FAST CONFSAI

ORSA FERROVIE